

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, quale organo che rappresenta in via istituzionale l'intera Avvocatura lametina, nella riunione del 16.5.2011, premesso:

- che, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 119 del 23.03.11, avente ad oggetto "Ufficio Legale, Costituzione rapporti di lavoro. Approvazione avviso pubblico", il Comune di Lamezia Terme ha pubblicato in data 19.04.2011, a firma del Dirigente Area Servizi Legali ed Appalti, Avv. Cesare Pelaia, un AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO (per nr. 2 studi legali singoli ed associati) DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO COMUNE DI LAMEZIA TERME;
- che, il termine per la presentazione delle domande, per i professionisti interessati, è scaduto alle ore 12.00 del 10.5.2011;

Ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, osserva:

- il Consiglio, pur riconoscendo la più ampia discrezionalità dell'ente comunale nella formulazione dell'avviso di selezione, ritiene non condivisibile, tuttavia, sia i criteri indicati per l'ammissione alla selezione stessa, sia la conseguente mortificazione della professione forense che tale avviso pubblico comporta.

Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, rileva:

la previsione dell'Ente comunale che ha ritenuto che tutta l'attività professionale, che i vincitori della selezione saranno chiamati a svolgere, possa essere retribuita con l'importo lordo di €2.000,00 mensili, cioè meno di €1.000,00 netti al mese, non sembra conforme innanzitutto al dettato dell'art. 2233, comma II c.c.: che recita : *"In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"* (vedi anche articoli 5 e 43 del Codice Deontologico Forense).

Il professionista scelto, infatti, oltre alla rappresentanza in giudizio, dovrà svolgere, *"... anche un attività di supporto degli uffici di carattere stragiudiziale finalizzata a rilascio di pareri scritti e orali, nonché un attività propedeutica e correlata alle azioni da proporre a cui resistere; assicurerà la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze relative alla complessiva atti-*

*vità di assistenza. Tale attività, comunque collegata all'attività difensiva non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico di cui al presente bando”.*

E' indiscutibile che si tratta di un'attività sicuramente gravosa sia con riferimento al tempo che il professionista dovrà dedicare a siffatte delicatissime attività, sia per la citata previsione escludente ulteriori compensi.

Ciò posto, è la previsione di cui all'art. 1 dell'avviso di selezione a destare ulteriori ed ancora più seri motivi di criticità.

Dispone, infatti il suddetto articolo: *“Troverà altresì applicazione in favore dello studio legale interessato, la norma di cui all'art. 27 del CCNL del 14.09.2000 intitolato “Norme per gli enti provvisti di Avvocatura”, con un limite massimo del 50% dell'importo che nel giudizio verrà riconosciuto in favore dell'Ente.*

*A tale fine, il legale sarà obbligato a mettere in esecuzione le eventuali sentenze che conterranno la liquidazione delle spese in favore del Comune, senza ulteriore autorizzazione o onere da parte dell'Ente”.*

Tale disposizione, oltre ad essere contraria chiaramente alla dignità ed al decoro della professione forense, non appare legittima per la circostanza che il Comune di Lamezia Terme non sembra provvisto di una propria Avvocatura e conseguentemente di avvocati interni, unici professionisti nei confronti dei quali può applicarsi l'art. 27 del CCNL del 14.9.2000, che, chiaramente, non ha nessun valore e/o effetto nei confronti dei professionisti che risulteranno vincitori della selezione.

Il Consiglio dell'Ordine osserva, inoltre, che il Comune di Lamezia Terme non ha applicato, nemmeno per analogia, l'art. 27 del CCNL del 14.09.2000.

Detto articolo, infatti, stabilisce che: *“Gli enti provvisti di Avvocatura, (non sembra sia il caso del Comune di Lamezia Terme), costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al Regio Decreto Legge 27.11.1933 n. 157 ( Legge Professionale Forense) e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato...”.*

Orbene, con la previsione di limitare il compenso del legale nel limite massimo *“del 50% dell'importo che nel giudizio verrà riconosciuto in favore dell'Ente...”* il Comune di Lamezia Terme disattende completamente la *“ratio”* della norma contrattuale dell'art. 27 CCNL, che è quella appunto di non lasciare i legali in-

terni (legali esterni del caso del Comune di Lamezia Terme) privi del giusto premio per la sentenza eventualmente favorevole riportata a difesa dell'ente allorché non vengano liquidate in sentenza spese di soccombenza a carico dell'avversario.

Nel caso specifico il Comune di Lamezia Terme andrà a riconoscere al legale incaricato al massimo il 50% dell'importo che nel giudizio verrà riconosciuto in favore dell'Ente, obbligando lo stesso legale alla esecuzione che, qualora dovesse essere infruttuosa, rimarrebbe a carico del professionista.

L'art. 27, invece, letto secondo i principi della Legge Professionale, attribuisce al professionista interno (esterno nel caso del Comune di Lamezia Terme) una liquidazione del 50% dell'importo spettante a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento giudiziale ed il restante 50% a seguito del pagamento delle spese di giudizio della parte soccombente o a seguito dell'esaurimento del procedimento per il recupero, sempre comunque a carico dell'ente.

Al professionista incaricato, poi, è dovuto il giusto compenso anche in caso di esito favorevole del giudizio ove sia intervenuta la compensazione delle spese (ciò, invece, non è previsto dal Comune di Lamezia Terme nell'avviso pubblico di selezione).

Tale *modus operandi* è confermato, tra l'altro, dalla prassi seguita da tutte le amministrazioni comunali.

Del resto il termine "*disciplinano*" di cui all'art. 27 non si riferisce alla determinazione del compenso dovuto per la singola vertenza conclusa vittoriosamente dal legale interno, bensì alla fase della liquidazione del compenso, cioè quella della concreta modalità di erogazione. In altri termini l'art. 27 non offre nessuna discrezionalità all'ente nella determinazione del *quantum* della misura del compenso da erogare, bensì permette all'ente di regolare semplicemente il *quomodo* della erogazione delle somme.

E' chiaro che l'interpretazione data dal Comune di Lamezia Terme all'art. 27 CCNL del 14.09.2000 non è conforme alla disciplina legislativa e allo stesso CCNL, con la conseguenza che l'ente sarebbe legittimato ad erogare al legale incaricato un massimo del 50% dell'importo riconosciuto nel giudizio e ciò nonostante il compenso liquidato nel giudizio si riferisca ad una certa vertenza di un determinato valore, discussa davanti un determinato Giudice e comportante anche una dispendiosa attività difensiva.

Con il risultato, inoltre, che, per la medesima controversia, un avvocato esterno (al quale, comunque, il Comune di Lamezia Terme si riserva la possibilità di rivolgersi e conferire mandati) incarica-

to dall'ente comunale percepirebbe, in caso di vittoria, un compenso; mentre quello selezionato in base all'avviso pubblico ed equiparato a quello interno finirebbe per percepire un compenso del tutto inferiore e sproporzionato per difetto.

Risulta chiara, quindi, come l'interpretazione data dal Comune di Lamezia Terme all'art. 27 CCNL configga irrimediabilmente con i principi generali della Legge Professionale, oltreché con la dignità ed il decoro professionale dell'avvocato.

Tutto ciò premesso e sulla base delle considerazioni e argomentazioni che precedono, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme

#### INVITA

L'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ad esercitare il potere di riesame, rimuovendo in via di autotutela l' AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO (del) COMUNE DI LAMEZIA TERME del 19.04.2011, emanandone uno nuovo che sia maggiormente aderente ai dettami contenuti nella disciplina civilistica (art. 2233 c.c.) e nella LEGGE PROFESSIONALE FORENSE, salvaguardando la dignità ed il decoro degli Avvocati.

Attesa la particolare rilevanza della deliberazione, che coinvolge l'interesse di tutti gli iscritti, il Consiglio dispone che copia della deliberazione venga immediatamente trasmessa all'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco suo legale rappresentante, venga affissa nella bacheca del Consiglio dell'Ordine, venga inserita nel sito internet del Consiglio e, infine, che copia della deliberazione venga trasmessa via e-mail a tutti gli iscritti.

IL SEGRETARIO  
Avv. Gianfranco Barbieri

IL PRESIDENTE  
Avv. Fulvio Amendola